

4. *Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:*
- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;*
 - b) dell'entità del difetto di conformità;*
 - c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.*
5. *Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.*
6. *Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.*
7. *Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:*
- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;*
 - b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;*
 - c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.*
8. *Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.*
9. *Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:*
- a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;*
 - b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.*
10. *Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.*

Art.7 – Dati informativi

I dati di peso ed altri sono indicativi e non vincolati. Pertanto è esclusa ogni responsabilità in caso di variazione dei dati stessi.

Il venditore con una clausola così congegnata ritiene di aver assolto all'obbligo di certificazione dei pesi, escludendo ogni personale responsabilità in caso di non conformità del bene.

La certificazione dei pesi da parte del produttore e del venditore è di estrema importanza considerato che da un'errata formazione/informazione dell'acquirente potrebbe risultare pregiudicato l'uso in sicurezza del bene.

La clausola, infatti, non consente in nessun modo di capire qual è il peso massimo che il mezzo può sopportare con conseguente rischio di danni alla persona, oltre che di natura sanzionatoria, essendo previste dalle norme di legge in materia, sanzioni di carattere amministrativo e penale, peraltro a carico del produttore e/o del venditore che abbiano consentito la messa in vendita di un bene a tutti gli effetti pericoloso (PARTE IV del Codice del Consumo - SICUREZZA E QUALITÀ).

Il venditore ha l'obbligo di consegnare un bene conforme al contratto di vendita, dal quale devono risultare con trasparente chiarezza ed univocità le caratteristiche del bene stesso (Art. 129 Cod. Cons.).

Va peraltro segnalata l'introduzione di un nuovo regolamento che modifica la direttiva 2007/46/EC e che si applicherà a partire dal 29 aprile 2009 a tutti i veicoli che abbiano avuto la certificazione EC. Il possesso del certificato di conformità diventa così obbligatorio per la registrazione del veicolo in qualsiasi Stato membro.

Il certificato esisteva già dal 1993 ma è stato in pratica rilasciato solo su richiesta. Ora il costruttore sarà obbligato a rilasciarlo.

Art. 8 – Collaudo

Qualora il compratore ritiri la merce senza avvalersi del diritto di collaudo, la merce stessa si considera accettata incondizionatamente.

La prova di collaudo, da richiedersi per iscritto, verrà effettuata da un collaudatore delegato dal Venditore ed in presenza del Compratore o del suo incaricato, prima del ritiro della merce. Il venditore rilascia una dichiarazione circa i risultati del collaudo controfirmata dal collaudatore, il cui giudizio è vincolante e definitivo.